

**RICHIESTA DI COMMISSARIAMENTO TEMPORANEO
DEI COMUNI DI TRIESTE, MUGGIA E DUINO AURISINA - NABREŽINA**
indirizzata al Governo italiano quale amministratore civile provvisorio dell'attuale Free
Territory of Trieste tramite il Commissario del Governo
con copia alla International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste
per l'attivazione delle tutele internazionali pertinenti

Il/la sottoscritto/a.....nato/a
a il.....
e residente a
in
quale cittadino/a di diritto per nascita, discendenza o residenza, dell'attuale Free Territory of Trieste - Territorio Libero di Trieste – Svobodno Tržaško Ozemlje, costituito dal 15 settembre 1947, in esecuzione del Trattato di Pace con l'Italia, nella prima fase del previsto Regime Provvisorio affidato dalle Nazioni Unite ai Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito, i quali ne hanno sub-affidato dal 1954 l'amministrazione civile alla responsabilità del Governo italiano,

considerato

che in forza ed esecuzione dei seguenti atti e strumenti principali vigenti di diritto internazionale e di diritto italiano i Comuni di Trieste e di Muggia appartengono all'attuale Free Territory of Trieste, costituito dal 15 settembre 1947 quale Stato sovrano, dotato di Porto Franco internazionale, posto sotto la tutela diretta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed affidato dal 1954 all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano:

- Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Resolution S/RES/16 (1947);
- Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 (artt. 4, 21, 22, 48 n. 5, 78 n.7, 79 n. 6 g, 85 ed Allegati I D, VI, VII, VIII, IX, X; L. 811/1947);
- leggi italiane di autorizzazione alla ratifica, esecuzione e ratifica dell'esecuzione del Trattato di Pace (L. 811/1947; DLCPS 1430/1947; L. 3054/1952), accordi bilaterali (DPR 1630/1948);
- Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954, con il quale i Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito sub-delegano al Governo italiano l'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste;
- leggi italiane di esecuzione del Memorandum d'Intesa: DPR 27 ottobre 1954 (nomina di un Commissario Generale del Governo), art. 70 L.cost. 1/1963 (delega dei poteri speciali del Commissario Generale del Governo al Commissario del Governo nella Regione, ed in parte ad un prefetto ed alla Regione), art. 7 primo comma del Trattato italo-jugoslavo del 10 novembre 1975 (riconoscimento bilaterale della validità multilaterale del Memorandum d'Intesa);
- Organizzazione delle Nazioni Unite, Risoluzioni S/RES/753 (1992), A/RES/46/238, S/RES/754 (1992), A/RES/46/236, S/RES 777 (1992), A/RES/47/1 (per gli effetti di riduzione territoriale ex art. 30, n. 3 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati) e doc. S/2015/809, confermando la permanenza dello status del Free Territory of Trieste e dei relativi obblighi delle Nazioni Unite;

che la Costituzione della Repubblica Italiana ne stabilisce il territorio sovrano indivisibile (art. 5) dall'1.1.1948 nei confini già ridefiniti col Trattato di Pace escludendone dal 15.9.1947 il Free Territory of Trieste, i territori ceduti e le colonie, e subordina l'ordinamento giuridico italiano agli obblighi internazionali (artt. 10 primo comma e 117 primo comma), che includono quelli assunti verso il Free Territory of Trieste;

che il riconoscimento e l'esecuzione degli obblighi internazionali dell'Italia verso il Free Territory of Trieste sono perciò obbligo giuridico costituzionale di tutti gli organi della Repubblica Italiana e di tutti i suoi pubblici ufficiali, le cui connesse responsabilità civili, amministrative e penali includono il dovere giuridico di impedirne la violazione (art. 40 c.p.);

che la funzione del Governo italiano quale governo amministratore civile provvisorio dell'attuale Free Territory of Trieste è differente e separata dalla funzione del Governo italiano quale governo permanente di Stato della Repubblica Italiana, e viene esercitata delegandola ex art. 70 L.cost. 1/1963 principalmente ad un Commissario del Governo e per alcune materie ad un prefetto ed alla Regione amministrativa italiana confinante.

preso atto

che, a differenza dall'amministrazione britannico-statunitense, quella del Governo italiano impedisce ai cittadini del Free Territory of Trieste di tenere le libere elezioni dei loro organi e rappresentanti politici ed amministrativi di Stato, ed impone illegalmente il loro inserimento nel sistema politico-elettorale e fiscale dello Stato italiano, che è un Paese terzo, per simulare che esso ne abbia la sovranità;

che tali abusi privano i cittadini del Free Territory of Trieste dei loro diritti politici ed economici fondamentali (*no taxation without representation*), recano loro danni morali e materiali gravissimi e violano il diritto internazionale, l'ordinamento giuridico del Free Territory e l'ordinamento costituzionale della stessa Repubblica Italiana;

che tutti gli atti con i quali il Governo italiano amministratore civile provvisorio od altri organi della Repubblica Italiana simulino la sovranità dello Stato italiano sull'attuale Free Territory of Trieste sono perciò viziati *ipso facto* da nullità originaria assoluta, e come tali privi di di esistenza giuridica;

che i Comuni del Free Territory of Trieste sono soggetti all'ordinamento giuridico di Stato stabilito dal Trattato di Pace all'Allegato VI - Statuto Permanente) ed all'Allegato VII - Regime Provvisorio, il cui art. 2 dà esecuzione anche a tutte le norme compatibili dello Statuto Permanente, anche per quanto riguarda il sistema elettorale (artt. 12 e 29), che è fondato sulla rappresentanza proporzionale eletta secondo i principi democratici e con voto eguale;

che è perciò radicalmente illegittima anche l'applicazione al Free Territory of Trieste del sistema elettorale italiano, che non è proporzionale e rende il voto diseguale;

che la conseguente nullità delle elezioni, di ogni ordine e grado, dello Stato italiano nel Free Territory of Trieste ne rende invalido qualsiasi risultato, ed impone al Governo amministratore l'obbligo giuridico di commissariare gli enti locali sino ad elezioni legittime;

che tali condizioni di nullità si sono verificate per le elezioni amministrative del 5 giugno 2016 nei Comuni di Trieste e di Muggia, e per le elezioni amministrative dell'11 giugno nel Comune di Duino Aurisina - Nabrežina e possono causare gravi danni

chiede

al Governo italiano amministratore civile provvisorio dell'attuale Free Territory of Trieste di provvedere tempestivamente al commissariamento doveroso dei Comuni di Trieste e di Muggia per nullità giuridica assoluta ed anticostituzionalità dell'elezione dei suoi amministratori entro il sistema politico-elettorale dello Stato italiano, sino allo svolgimento di elezioni legittime secondo l'ordinamento del Free Territory amministrato.

Trieste,.....

Firma:.....